



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Direzione Centrale Entrate

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali

Roma, 08/10/2013

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 144

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n.1

OGGETTO: **Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI). Decreto attuativo dell'articolo 2, comma 27 della Legge 28 giugno 2012 n. 92. Determinazione delle prestazioni ASpI e mini ASpI da liquidarsi in funzione dell'effettiva aliquota di contribuzione.**

SOMMARIO: *Premessa.
Ambito di applicazione.*

Ammontare dell'aliquota e della prestazione.

Modalità di calcolo della prestazione in presenza di contribuzione piena e di contribuzione ridotta nel periodo di riferimento.

Istruzioni operative e aspetti procedurali.

Premessa.

Il 16 maggio 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 113 il Decreto n. 71253 del 25 gennaio 2013 (all.1) emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze. Detto decreto consente l'attuazione di quella parte della disciplina introdotta dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92 (da ora legge di riforma) che - in relazione all'estensione della nuova assicurazione ASpI ad alcune tipologie di lavoratori in precedenza non rientranti nel campo di applicazione dell'assicurazione contro la disoccupazione - ha disposto, a determinate condizioni, un allineamento graduale del contributo ASpI all'aliquota contributiva ordinaria ASpI dell'1,61% (1,31% + 0,30%) per gli anni dal 2013 al 2017. Il provvedimento interministeriale determina per l'anno 2013 le misure delle indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI, da liquidare alla nuova platea degli assicurati, in funzione dell'effettiva aliquota di contribuzione.

Con la presente circolare si forniscono pertanto le istruzioni attuative del decreto in argomento.

Ambito di applicazione.

Dal combinato disposto dei commi 1, 2, 38 e 69, lettera c) dell'art. 2 della legge di riforma si ricava l'ambito di applicazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) alle nuove tipologie di lavoratori.

Secondo i suddetti commi 1 e 2, dal 1° gennaio 2013 sono inclusi nell'ambito di applicazione dell'ASpI tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata.

Secondo il suddetto comma 38, che ha integrato l'art.1 comma 1 del DPR n. 602 del 1970, l'Assicurazione sociale per l'impiego si applica anche ai lavoratori soci di cooperative di cui al medesimo DPR.

Il successivo comma 69, lettera c) ha abrogato, dal 1° gennaio 2013, l'art. 40 del RDL n. 1827 del 1935 che escludeva, tra gli altri, il personale artistico, teatrale e cinematografico dall'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

Sono pertanto obbligatoriamente assoggettati all'ASpI, oltre ai lavoratori in precedenza assicurati contro la disoccupazione involontaria, i lavoratori dipendenti appartenenti alle seguenti categorie:

- apprendisti;
- soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602 del 1970;
- personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato.

In relazione agli apprendisti va tuttavia precisato quanto disposto dalla Circolare INPS n. 140 del 14 dicembre 2012 che al punto 3.3, chiarisce:

"In relazione all'estensione dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego al personale apprendista, l'art. 2, comma 36, della legge n. 92/2012, nel modificare l'art. 2, comma 2, del T.U. di cui al D.lgs. 14 settembre 2011, n. 167, introduce - con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 - a carico del datore di lavoro, un contributo pari all'1,31% della retribuzione imponibile, dovuto per gli apprendisti, artigiani e non artigiani.

Tenuto conto dell'impianto normativo dell'art. 2 nel suo complesso, nonché dei riflessi sulle previsioni contenute nell'articolo 3 della legge di riforma in materia di Fondi di solidarietà, anche l'aliquota contributiva dovuta per gli apprendisti deve essere incrementata dello 0,30%, di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978; conseguentemente la contribuzione ASpI per gli apprendisti si attesterà in misura pari al 1,61%, in analogia a quanto avviene per gli altri lavoratori dipendenti.

La norma in argomento dispone altresì che su tale contributo non opera lo sgravio contributivo disciplinato dall'art.22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (v. punti 2.1 e 8 della circolare n. 128/2012).

Si precisa, infine, che - stante la tecnica legislativa utilizzata - sul contributo per gli apprendisti non trovano applicazione le riduzioni del cuneo contributivo di cui alle leggi n. 388/2000 e n. 266/2005, previste dal co. 26 (v. prec. punto 3). Potranno, invece, continuare ad operare - ove spettanti - le misure compensative ex art. 8 del D.L. n. 203/2005, convertito con modificazioni nella legge n. 248/2005."

Considerata l'evidenza che per gli apprendisti l'aliquota contributiva è dovuta da subito nella misura piena dell'1,61 %, rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto interministeriale in argomento solamente:

- i soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602 del 1970, con rapporto di lavoro subordinato
- il personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato

là dove, per i suddetti lavoratori - secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 27, secondo periodo della Legge di Riforma - risultino già interamente applicate le quote di riduzione contributiva di cui alle leggi n. 388/2000 e n. 266/2005.

Ammontare dell'aliquota e della prestazione.

Stante quanto disposto dall'art. 2, comma 27, secondo periodo della legge di riforma, per le due tipologie di lavoratori da ultimo individuate, la misura della contribuzione ASpI è pari, per il 2013, allo 0,32 per cento, comprensivo della percentuale (0,06%) di frazionamento del contributo di cui all'articolo 25, c. 4 della legge n. 845/1978 (0,30%).

Le indennità ASpI e miniASpI, ai sensi dell'art. 2 del Decreto interministeriale in argomento, sono pertanto liquidate, con riferimento all'anno 2013, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e cioè per un importo pari al 20 per cento della misura delle indennità come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Modalità di calcolo della prestazione in presenza di contribuzione piena e di contribuzione ridotta nel periodo di riferimento

E' possibile il caso in cui un lavoratore presenti una situazione tale per cui alle 52 settimane che soddisfano il requisito contributivo per l'accesso alla indennità ASpI o miniASpI concorrano i versamenti per l'assicurazione contro la disoccupazione derivanti da diversi rapporti di lavoro, uno o più a contribuzione piena ed uno o più a contribuzione ridotta, quest'ultima secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 27, secondo periodo della legge di riforma.

In questo caso, quale che sia l'aliquota contributiva contro la disoccupazione, piena o ridotta, versata nel corso del rapporto di lavoro la cui cessazione ha dato luogo allo stato di disoccupazione involontario, si procederà secondo le modalità di seguito indicate.

Determinata la retribuzione media imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, si individuerà la percentuale di settimane a contribuzione ridotta rispetto al totale della contribuzione utile in fase di precarica dati. In particolare:

- per l'indennità di disoccupazione ASpI l'individuazione avverrà all'interno delle 52 settimane utili ai fini del soddisfacimento del requisito contributivo precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per l'indennità di disoccupazione mini ASpI l'individuazione avverrà all'interno delle settimane di lavoro presenti nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.

A questo fine la procedura DsWeb sarà opportunamente adeguata per potere rilevare, ove possibile in modo automatico, i casi in cui si debba applicare la suddetta riduzione e per consentire l'acquisizione della percentuale di settimane a contribuzione ridotta. Dell'avvenuto

adeguamento sarà dato avviso con apposito messaggio.

Al momento, pertanto la rilevazione e quantificazione di tale numero di settimane è a cura dell'operatore di sede.

Sin d'ora, invece, la procedura è stata opportunamente modificata per consentire l'acquisizione dei dati seguenti per le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito di applicazione del decreto in argomento:

- Domande di indennità ASpI: Numero settimane a contribuzione ridotta nelle 52 settimane precedenti rispetto alla data cessazione del rapporto di lavoro.

- Domande di indennità miniASpI: Numero settimane a contribuzione ridotta nei 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.

A seguito dell'inserimento di detto numero di settimane, verrà calcolata la percentuale delle settimane a contribuzione ridotta, rispetto a 52 settimane per le domande di indennità ASpI ovvero alle settimane di lavoro ultimo anno per le domande di indennità miniASpI.

Il dato "Numero settimane a contribuzione ridotta" può essere inoltre acquisito o modificato dall'operatore di sede qualora i dati relativi ai rapporti di lavoro in oggetto presenti in UniEmens non siano aggiornati e comunque nel primo periodo di rilascio del servizio.

Il dato "Numero settimane a contribuzione ridotta" è, invece, obbligatorio se l'operatore di sede ha dovuto indicare la seguente qualifica / categoria per i lavoratori interessati in quanto il servizio di Precarica dati UniEmens non ha individuato in UniEmens rapporti di lavoro della tipologia in argomento:

L Soci lavoratori cooperative con rapporto di lavoro subordinato in progressivo adeguamento contributivo

T Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato in progressivo adeguamento contributivo.

All'esito dell'acquisizione dei dati in procedura sarà liquidata una prestazione ridotta in funzione della presenza di settimane a contribuzione piena e di settimane a contribuzione ridotta.

Istruzioni operative e aspetti procedurali.

Sulla base di quanto fin qui esposto, con riferimento all'anno 2013, le Strutture territoriali potranno procedere alla definizione delle domande di indennità ASpI e miniASpI, relative ai lavoratori appartenenti alle due tipologie sopra individuate.

Si riassume il complesso dei dati contributivi la cui combinazione costituisce la premessa per l'individuazione dei lavoratori in questione.

Nella tabella che segue sono esposte le caratteristiche dell'azienda (CSC: codice statistico contributivo e C.A.: codice di autorizzazione), nonché gli elementi che individuano il lavoratore in base alla qualifica e all'aliquota versata.

ASPI 2013			
COOPERATIVE DPR 602/70			
SETTORE INDUSTRIA			
C.S.C. 1.XX.XX. CA 4A			
QUALIFICA	codice tipo contribuzione	% contr. ASPI	PRESTAZIONE ASPI
OPERAIO SOCI , <Qualifica1> = 1	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,26	ridotta (20%)
IMPIEGATI SOCI , <Qualifica1> = 2	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,26	ridotta (20%)
DIRIGENTI SOCI , <Qualifica1> = 3 , 9	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,26	ridotta (20%)

C.S.C. 1.XX.XX. C.A. 4A 3A			
QUALIFICA	codice tipo contribuzione	% contr. ASPI	PRESTAZIONE ASPI
OPERAI SOCI , <Qualifica1> = 1	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,26	ridotta (20%)
IMPIEGATI SOCI , <Qualifica1> = 2	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,37	INTERA
DIRIGENTI SOCI , <Qualifica1> = 3 , 9	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,37	INTERA
CSC 1.XX.XX C.A. 4B			
QUALIFICA	codice tipo contribuzione	% contr. ASPI	PRESTAZIONE ASPI
OPERAI SOCI , <Qualifica1> = 1	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,26	ridotta (20%)
IMPIEGATI SOCI , <Qualifica1> = 2	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,26	ridotta (20%)
DIRIGENTI SOCI , <Qualifica1> = 3 , 9	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,26	ridotta (20%)
CSC 1.XX.XX C.A. 4B e 3A			
QUALIFICA	codice tipo contribuzione	% contr. ASPI	PRESTAZIONE ASPI
OPERAI SOCI , <Qualifica1> = 1	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,26	ridotta (20%)
IMPIEGATI SOCI , <Qualifica1> = 2	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,37	INTERA
DIRIGENTI SOCI , <Qualifica1> = 3 , 9	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,37	INTERA
CSC 1.15.05 C.A. 4A			
QUALIFICA	codice tipo contribuzione	% contr. ASPI	PRESTAZIONE ASPI
OPERAI SOCI , <Qualifica1> = 1	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,26	ridotta (20%)
IMPIEGATI SOCI , <Qualifica1> = 2	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,26	ridotta (20%)
DIRIGENTI SOCI , <Qualifica1> = 3 , 9	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,26	ridotta (20%)

CSC 1.15.05 C.A. 4A e 3A			
QUALIFICA	codice tipo contribuzione	% contr. ASPI	PRESTAZIONE ASPI
OPERAI SOCI , <Qualifica1> = 1	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,26	ridotta (20%)
IMPIEGATI SOCI , <Qualifica1> = 2	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,37	INTERA
DIRIGENTI SOCI , <Qualifica1> = 3 , 9	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,37	INTERA
CSC 1.15.05 C.A. 4A e 3X			
QUALIFICA	codice tipo contribuzione	% contr. ASPI	PRESTAZIONE ASPI
OPERAI SOCI , <Qualifica1> = 1	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,26	ridotta (20%)
IMPIEGATI SOCI , <Qualifica1> = 2	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,26	ridotta (20%)
DIRIGENTI SOCI , <Qualifica1> = 3 , 9	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,26	ridotta (20%)
CSC 1.15.05 C.A. 4A , 3A e 3X			
QUALIFICA	codice tipo contribuzione	% contr. ASPI	PRESTAZIONE ASPI
OPERAI SOCI , <Qualifica1> = 1	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,26	ridotta (20%)
IMPIEGATI SOCI , <Qualifica1> = 2	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,37	INTERA
DIRIGENTI SOCI , <Qualifica1> = 3 , 9	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,37	INTERA
CSC 1.15.05 e 1.15.06 C.A. 4A e 2U			
QUALIFICA	codice tipo contribuzione	% contr. ASPI	PRESTAZIONE ASPI
OPERAI SOCI , <Qualifica1> = 1	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,26	ridotta (20%)
IMPIEGATI SOCI , <Qualifica1>	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-	0,26	ridotta (20%)

= 2	S8-S9		
DIRIGENTI SOCI , <Qualifica1> = 3 , 9	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,26	ridotta (20%)
CSC 1.15.05 e 1.15.06 C.A. 4A, 2U e 3A			
QUALIFICA	codice tipo contribuzione	% contr. ASPI	PRESTAZIONE ASPI
OPERAI SOCI , <Qualifica1> = 1	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,26	ridotta (20%)
IMPIEGATI SOCI , <Qualifica1> = 2	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,37	INTERA
DIRIGENTI SOCI , <Qualifica1> = 3 , 9	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,37	INTERA
	SETTORE COMMERCIO		
CSC 7.07.XX C.A. 4A			
QUALIFICA	codice tipo contribuzione	% contr. ASPI	PRESTAZIONE ASPI
OPERAI SOCI , <Qualifica1> = 1	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,26	ridotta (20%)
IMPIEGATI SOCI , <Qualifica1> = 2	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,26	ridotta (20%)
DIRIGENTI SOCI , <Qualifica1> = 3	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,26	ridotta (20%)
CSC 7.07.XX C.A. 4A e 3A			
QUALIFICA	codice tipo contribuzione	% contr. ASPI	PRESTAZIONE ASPI
OPERAI SOCI , <Qualifica1> = 1	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,26	ridotta (20%)
IMPIEGATI SOCI , <Qualifica1> = 2	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,26	ridotta (20%)
DIRIGENTI SOCI , <Qualifica1> = 3	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,31	INTERA
CSC 7.07.08 C.A. 4A			
QUALIFICA	codice tipo contribuzione	% contr.	PRESTAZIONE

		ASPI	ASPI
OPERAI SOCI , <Qualifica1> = 1	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,26	ridotta (20%)
IMPIEGATI SOCI , <Qualifica1> = 2	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,26	ridotta (20%)
DIRIGENTI SOCI , <Qualifica1> = 3	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,26	ridotta (20%)
CSC 7.07.08 C.A. 4A e 3A			
QUALIFICA	codice tipo contribuzione	% contr. ASPI	PRESTAZIONE ASPI
OPERAI SOCI , <Qualifica1> = 1	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,26	ridotta (20%)
IMPIEGATI SOCI , <Qualifica1> = 2	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,26	ridotta (20%)
DIRIGENTI SOCI , <Qualifica1> = 3	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,31	INTERA
CSC 7.07.08 C.A. 4A e 3Y			
QUALIFICA	codice tipo contribuzione	% contr. ASPI	PRESTAZIONE ASPI
OPERAI SOCI , <Qualifica1> = 1	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,26	ridotta (20%)
IMPIEGATI SOCI , <Qualifica1> = 2	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,26	ridotta (20%)
DIRIGENTI SOCI , <Qualifica1> = 3	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,26	ridotta (20%)
CSC 7.07.08 C.A. 4A, 3Y e 3A			
QUALIFICA	codice tipo contribuzione	% contr. ASPI	PRESTAZIONE ASPI
OPERAI SOCI , <Qualifica1> = 1	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,26	ridotta (20%)
IMPIEGATI SOCI , <Qualifica1> = 2	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,26	ridotta (20%)
DIRIGENTI SOCI , <Qualifica1> = 3	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,31	INTERA
CSC 7.07.08 C.A. 4A e 5J			
QUALIFICA	codice tipo contribuzione	% contr. ASPI	PRESTAZIONE ASPI

OPERAI SOCI , <Qualifica1> = 1	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,26	ridotta (20%)
IMPIEGATI SOCI , <Qualifica1> = 2	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,26	ridotta (20%)
DIRIGENTI SOCI , <Qualifica1> = 3	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,26	ridotta (20%)
CSC 7.07.08 C.A. 4A, 5J e 3A			
QUALIFICA	codice tipo contribuzione	% contr. ASPI	PRESTAZIONE ASPI
OPERAI SOCI , <Qualifica1> = 1	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,26	ridotta (20%)
IMPIEGATI SOCI , <Qualifica1> = 2	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,26	ridotta (20%)
DIRIGENTI SOCI , <Qualifica1> = 3	00-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9	0,31	INTERA
SPETTACOLO			
SETTORE INDUSTRIA			
CSC 1.12.10, 1.18.07 e 1.18.08 CA 1A			
QUALIFICA	codice tipo contribuzione	% contr. ASPI	PRESTAZIONE ASPI
PERSONALE ARTISTICO DIPENDENTE	10	0,26	ridotta (20%)
CSC 1.12.10, 1.18.07 e 1.18.08 CA 1A e 8G			
QUALIFICA	codice tipo contribuzione	% contr. ASPI	PRESTAZIONE ASPI
PERSONALE ARTISTICO DIPENDENTE	10	0,26	ridotta (20%)
SETTORE COMMERCIO			
CSC 7.07.09			
QUALIFICA	codice tipo contribuzione	% contr.	PRESTAZIONE

		ASPI	ASPI
PERSONALE ARTISTICO DIPENDENTE	10	0,26	ridotta (20%)
CSC 7.07.09 CA 3V			
QUALIFICA	codice tipo contribuzione	% contr. ASPI	PRESTAZIONE ASPI
PERSONALE ARTISTICO DIPENDENTE	10	0,40	INTERA

E' del tutto evidente che, stante la necessità del requisito dell'anzianità assicurativa di due anni per accedere all'indennità di disoccupazione ASpI, il caso di più frequente applicazione delle disposizioni di riduzione della prestazione previste dalla normativa e riportate nella presente circolare riguarderà inizialmente la richiesta di indennità di disoccupazione mini ASpI. In relazione a quest'ultima infatti, è già possibile dal 31 marzo 2013, che taluni lavoratori, assicurati dal 1° gennaio 2013 nell'Assicurazione Sociale per l'Impiego, abbiano raggiunto il requisito delle sole tredici settimane di contribuzione da attività lavorativa che la Legge di Riforma richiede per l'accesso alla prestazione mini ASpI in presenza, naturalmente, di uno stato di disoccupazione involontaria.

Il Direttore Generale
Nori

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 gennaio 2013

Attuazione dell'articolo 2, comma 27, della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» - Determinazione delle prestazioni ASpl e mini ASpl, da liquidarsi in funzione dell'effettiva aliquota di contribuzione. (Decreto n. 71253).

(13A04170)

(GU n.113 del 16-5-2013)

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita», e successive modificazioni;

Visto, l'art. 2, commi da 1 a 24, della sopra citata legge n. 92 del 2012, che con decorrenza 1° gennaio 2013 ha istituito e disciplinato l'ASpl (Assicurazione sociale per l'impiego) e mini -

ASpl;

Visto l'art. 2, comma 25, della medesima legge, il quale stabilisce che, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, al finanziamento delle predette indennità concorrono i contributi di cui agli articoli 12, sesto comma, e 28, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160;

Visto l'art. 2, comma 27, della medesima legge, che stabilisce:

al primo periodo che per i lavoratori per i quali i contributi di cui al sopra citato art. 2, comma 25, non trovavano applicazione, e in particolare per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, il contributo è decurtato della quota di riduzione di cui all'art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'art. 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che non sia stata ancora applicata a causa della mancata capienza delle aliquote vigenti alla data di entrata in vigore delle citate leggi n. 388 del 2000 e n. 266 del 2005;

al secondo e terzo periodo che per i lavoratori sopra citati a cui le suddette quote di riduzione risultino già applicate si potrà procedere, subordinatamente all'adozione annuale del decreto di cui all'ultimo periodo del medesimo comma 27, in assenza del quale le disposizioni transitorie di cui al presente e al successivo periodo non trovano applicazione, ad un allineamento graduale della nuova aliquota ASpl con incrementi annui pari allo 0,26 per cento per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 e pari allo 0,27 per cento per l'anno 2017; contestualmente, con incrementi pari allo 0,06 per cento annuo, si procederà all'allineamento graduale all'aliquota del contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la

formazione continua ai sensi dell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

al quarto periodo che, a decorrere dall'anno 2013 e fino al pieno allineamento alla nuova aliquota ASPl, le prestazioni di cui ai commi da 6 a 10 e da 20 a 24 vengono annualmente rideterminate, in funzione dell'aliquota effettiva di contribuzione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno precedente quello di riferimento;

Considerato che il decreto interministeriale sopra indicato deve essere emanato tenendo presente, in via previsionale, l'andamento congiunturale del relativo settore con riferimento al ricorso agli istituti delle indennità mensili di cui sopra e garantendo in ogni caso una riduzione della commisurazione delle prestazioni alla retribuzione proporzionalmente non inferiore alla riduzione dell'aliquota contributiva per l'anno di riferimento rispetto al livello a regime;

Ritenuto di dover adottare il decreto interministeriale sopra citato nel rispetto del principio della riduzione proporzionale delle prestazioni ASpl e mini ASpl.

Decreta:

Art. 1

1. In attuazione dell'art. 2, comma 27, ultimo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, il presente decreto determina, per l'anno 2013, le prestazioni ASpl e mini ASpl da liquidarsi - in funzione

dell'effettiva aliquota di contribuzione - ai lavoratori di cui all'art. 2, comma 27, secondo periodo della legge 28 giugno 2012, n. 92 e, in particolare, ai soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per i quali le quote di riduzione di cui all'art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'art. 1, comma 361, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 risultano già interamente applicate.

Art. 2

2. Ai lavoratori di cui alle categorie indicate all'articolo 1 le indennità ASpl e mini ASpl sono liquidate, con riferimento all'anno 2013, in misura proporzionale all'aliquota effettiva di contribuzione e, pertanto, le medesime prestazioni sono liquidate per un importo pari al 20 per cento della misura delle indennità come calcolate ai sensi dei commi da 6 a 9 e da 20 a 22 dell'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2013

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2013

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, MIN.salute e

MIN.lavoro, registro n. 4, foglio n. 286